

# Regolamento sulla valutazione

## Premessa

Il Collegio dei Docenti, considerata la valutazione come uno degli strumenti fondamentali della Programmazione didattico-educativa, consapevole della complessità del suo processo dinamico che ha come fine principale quello di favorire la promozione umana e sociale dell'alunno, la stima verso sé, la sua capacità di auto valutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di orientare i propri comportamenti e le proprie scelte future, delibera il seguente **"Regolamento sulla valutazione"**:

## Art. 1 - Fonti normative

- **Decreto n. 122 del 2009**, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;
- **Decreto legislativo n. 62/2017**, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze;
- **DM n. 741/2017**, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado;
- **DM n. 742/2017**, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
- **Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017**, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- **Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020**, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
- **Linee guida valutazione scuola primaria**, La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.

## Art. 2 - Principi e Finalità

Dal sito del MIUR:

*"La valutazione scolastica riguarda l'**apprendimento** e il **comportamento** degli studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. Il decreto legislativo 62/2017 attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il modello di valutazione della scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell'ottica di*

*apportare i miglioramenti di cui, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso l'opportunità."*

La valutazione del processo educativo è un'azione volta a determinare l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza del percorso formativo messo in atto. Valutare l'**efficacia** significa individuare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso il confronto tra i risultati previsti e quelli effettivi. Valutare l'**efficienza** vuol dire mettere in relazione i risultati raggiunti con le risorse impiegate per realizzarli (rapporto costo/benefici, risorse/risultati, risorse/obiettivi). Valutare la **pertinenza** significa individuare quando e come, in seguito alla valutazione, si sono attivate le opportune correzioni.

Nel processo educativo si riconoscono quattro tipologie di valutazione:

- La valutazione **diagnostica**, o iniziale, necessaria ad accertare i prerequisiti. Per mezzo della somministrazione delle prove d'ingresso si individua il livello di partenza dell'alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per determinare l'azione didattica ed eventuali strategie specifiche d'intervento.
- La valutazione **formativa** finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo scostamento tra gli obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire eventuali modifiche nella programmazione e/o attività di recupero e/o consolidamento delle conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche l'efficacia del proprio metodo di lavoro (autovalutazione)
- La valutazione **sommativa** che può assumere due articolazioni: da un lato può misurare le conoscenze e le competenze acquisite relativamente ad un'unità didattica o ad un argomento, dall'altro rappresenta un'azione consuntiva nella fase finale di verifica dei risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio finale).
- La valutazione **orientativa**, ha la funzione di acquisire elementi utili ad indirizzare gli alunni verso scelte successive adeguate alle loro potenzialità. La valutazione orientativa deve andare oltre al criterio della riuscita scolastica, essa deve rilevare altri fattori che possono essere determinati nella riuscita nei successivi indirizzi scolastici. Tali fattori sono rappresentati dalle caratteristiche relative alla personalità dell'alunno e al suo contesto ambientale: stili cognitivi; tipo di intelligenza; tratti temperamentali; interessi e valori dominanti; abilità extrascolastiche; atteggiamenti verso sé e gli altri, lo studio e il lavoro; rapporti familiari e sociali. Questo tipo di valutazione comporta anche l'uso di strumenti come i questionari e le interviste.

## **Art. 3 - Valutazione degli alunni**

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una **valutazione periodica** (bimestrale e quadrimestrale) e una **valutazione finale**, riferita sia ai livelli di **apprendimento** acquisiti sia al **comportamento**.

In base alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 62/2017, nella a C.M. del 10/10/2017 e nell'ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, per gli alunni della Scuola Primaria la

**valutazione degli apprendimenti** è espressa per mezzo di un **giudizio descrittivo** mentre per gli alunni della Secondaria di primo grado questa viene espressa con **voto in decimi**, che indicano differenti livelli di apprendimento. La **valutazione del comportamento**, per tutto il primo ciclo, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità approvato dall'istituzione.

La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di primo grado. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica, delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e gli insegnanti di strumento musicale **partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono esclusivamente dei suddetti insegnamenti**. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal suo delegato.

La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado) avviene per esame di Stato.

Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I grado, prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste.

## **Art. 4 - Valutazione nella Scuola dell'Infanzia**

La valutazione è il risultato di osservazioni, verifiche e considerazioni sull'andamento complessivo, nel tempo, dell'apprendimento dell'alunno nei diversi **campi di esperienza**. Si caratterizza come "valutazione continua, formativa, polidimensionale", finalizzata, non tanto al controllo dell'apprendimento, quanto, e soprattutto, al sostegno dell'apprendimento. La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. La progettazione e la valutazione sono, così, due facce della stessa medaglia, l'una non può esistere senza l'altra. Essa ha infatti lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione educativa e i dati che emergono da tale valutazione dovranno

essere utilizzati per ricalibrare la programmazione in base alle esigenze che man mano emergono.

### Cosa valutare?

- **Elaborati grafico-pittorici:** disegni liberi, pitture, percorsi grafici e schede di completamento del segno grafico;
- **Comunicazione:** formulazione di domande, esposizioni orali, risposta a domande precise di narrazione di fiabe o eventi, interventi spontanei, capacità di inserirsi in un semplice dialogo;
- **Esercitazioni pratiche:** composizioni con materiale strutturato e non, organizzazione autonoma di materiali e immagini conosciute per realizzare diverse forme artistiche, elaborati realizzati con tecniche e/o materiali vari, abilità in attività manipolative finalizzate allo sviluppo di capacità oculo manuale grosso e fine motorio.
- **Capacità relazionali e sociali:** capacità di relazionarsi ed interagire positivamente con il gruppo di pari e con gli adulti, conoscenza e rispetto delle regole scolastiche, capacità di instaurare rapporti di collaborazione e cooperazione, capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni;
- **Capacità di sviluppo del pensiero logico-deduttivo e del pensiero computazionale che danno avvio allo sviluppo di competenze digitali:** orientamento nello spazio, capacità nel riconoscere e utilizzare le frecce direzionali, acquisizione della lateralità, creatività, capacità di programmazione di semplici algoritmi, attività di coding unplugged.

Per offrire un quadro chiaro e definito e connesso con l'evoluzione individuale di ognuno, la valutazione segue tre fasi: **iniziale**, **intermedia** e **finale**, attraverso la somministrazione di prove strutturate per livello (grado di difficoltà).

Nello specifico, si prevede di compilare, per ciascun alunno di 3-4-5 anni, una griglia di valutazione:

- **Iniziale:** volta a valutare le competenze in ingresso;
- **Intermedia:** necessaria per regolare e individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento;
- **Finale:** per valutare le competenze in uscita.

Al termine della scuola dell'infanzia, al fine di delineare il profilo dell'alunno/a nella sua globalità, viene compilata una griglia di valutazione atta ad individuare i livelli raggiunti attraverso una **rubrica valutativa** che descrive il livello di padronanza per ciascuna competenza chiave. La rubrica valutativa si articola in quattro livelli:

- A - Avanzato
- B - Intermedio
- C - Base
- D - In via di acquisizione

L'osservazione e la valutazione delle **competenze sociali e civiche** è insita nella valutazione suindicata, poiché l'insegnamento è trasversale a tutti i campi di esperienza.

Una particolare attenzione dovrà porsi per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali. Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso individuale dell'alunno e non dovrà far riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, ma dovrà essere finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di difficoltà, essa potrà essere in linea con quella della sezione, ma con criteri personalizzati o differenziati.

## **Art. 5 - Valutazione nella Scuola Primaria: ammissione alla classe successiva**

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. L'alunno, pertanto, verrà ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale gli verrà attribuita una valutazione con un **giudizio descrittivo** atto a delineare un livello di apprendimento in via di prima acquisizione come previsto dal DL 08/04/2020 n.22 convertito con modificazioni dalla Legge del 06/06/2020 n.4. In tal caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

## **Art. 6 - Valutazione nella Scuola Secondaria di I grado: ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato**

Ai fini della validità dell'anno scolastico è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato** salvo le deroghe stabilite e deliberate dal collegio docenti per casi eccezionali, debitamente documentate a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. **La valutazione degli apprendimenti è espressa con voto in decimi**, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. In sede di scrutinio i docenti del consiglio di classe attribuiscono un voto in decimi per ciascuna disciplina, compresa l'**Educazione Civica**. Di quest'ultima, il coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di voto, sulla base degli elementi informativi forniti dagli altri docenti cui è stato affidato l'insegnamento.

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. **Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.**

## **Art. 7 - Il Registro Elettronico**

Il registro elettronico è un registro on line per mezzo del quale, previa assegnazione delle credenziali di accesso da parte della scuola, può essere consultato sia dagli alunni che dai genitori. Questi ultimi, in particolar modo, potranno rimanere costantemente informati, in tempo reale, su tutto ciò che attiene alla sfera scolastica dei propri figli.

Nel dettaglio i genitori potranno così:

- rilevare la presenza di ritardi ed assenze
- essere informati tempestivamente sulle valutazioni e sul comportamento degli alunni
- accedere ad una serie di servizi senza necessariamente recarsi nella sede scolastica
- veder così garantita la trasparenza dell'azione didattico-educativa dichiarata nel "contratto formativo" tra alunni, docenti e genitori
- a partire dal corrente anno scolastico 2021/2021, potranno giustificare le assenze dei propri figli

Gli alunni, accedendo al registro, avranno una visione chiara ed organica della propria valutazione, promuovendo positivi processi di autovalutazione.

Il registro on line non sostituirà il dialogo con le famiglie o il ricevimento con i docenti, che dovrà sempre essere costante e proficuo.

## **Art. 8 - Valutazione degli apprendimenti**

In conformità alle direttive ministeriali, decreto legislativo n. 62/2017, all'Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 e alle linee guida valutazione scuola primaria la valutazione delle singole discipline sarà espressa in decimi per la scuola secondaria di I grado mentre per la scuola primaria verrà espressa utilizzando dei giudizi descrittivi.

### **Scuola primaria**

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

- **Avanzato:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
- **Intermedio:** l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
- **Base:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
- **In via di prima acquisizione:** l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

### Scuola secondaria di I grado

Voto	Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi)
9/10	Conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida, ricca e personale.
8	Conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura.
7	Conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta.
6	Conoscenze essenziali, esposizione generica.
5	Conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta.
4	Conoscenze lacunose ed esposizione impropria. (solo Scuola Secondaria I Grado)

La griglia di valutazione precedente viene declinata secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali in cui ci si riferisce non solo all'acquisizione delle conoscenze ma anche allo sviluppo delle abilità e i livelli di padronanza delle competenze.

VOTO	CONOSCENZA	ABILITÀ	COMPETENZE
10	Conoscenza completa ed approfondita ed esposizione fluida, ricca e personale.	Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni in modo critico, personale e creativo.	Utilizza le conoscenze acquisite soprattutto in funzione di nuove acquisizioni.
9	Conoscenza ampia e completa ed esposizione fluida.	Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni in modo sicuro	Utilizza le conoscenze acquisite in modo significativo e responsabile.

		e personale.	
8	Conoscenza ampia ed esposizione sicura.	Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa elaborare dati e informazioni.	Utilizza le conoscenze acquisite in modo appropriato e responsabile.
7	Conoscenza appropriata ed esposizione corretta	Riconosce, analizza e confronta in modo chiaro le conoscenze	Utilizza le conoscenze acquisite in modo opportuno
6	Conoscenza essenziale ed esposizione generica.	Riconosce, analizza e confronta sufficientemente le conoscenze.	Utilizza le conoscenze acquisite in modo essenziale.
5	Conoscenza frammentaria e confusa ed esposizione incompleta.	Riconosce, analizza e confronta parzialmente le conoscenze.	Utilizza le conoscenze acquisite in modo incompleto e/o impreciso.
4	Conoscenza lacunose ed esposizione impropria.	Riconosce, analizza e confronta scarsamente le conoscenze.	Utilizza con fatica le conoscenze acquisite in situazioni nuove.

## Art. 9 - Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento, per tutto il primo ciclo, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità educativa approvato dall'istituzione scolastica

Per la valutazione del “**comportamento**” gli indicatori COMUNI stabiliti sono i seguenti:

### Rispetto delle regole e autocontrollo

- comportamento rispettoso e consapevole verso le norme stabilite dal Regolamento d'Istituto
- dominio e padronanza delle proprie azioni e reazioni

### Partecipazione

- capacità di collaborazione attiva e proficua con interventi di aiuto verso i compagni nelle attività educativo-didattiche proposte dagli insegnanti

### Rapporti con gli altri

- rispetto e valorizzazione dell'identità altrui
- competenza nella costruzione di rapporti efficaci e collaborativi con compagni e insegnanti



VOTO	MOTIVAZIONE
<b>OTTIMO</b>	<p>L'alunno ha un comportamento corretto e molto responsabile; dimostra di capire e interiorizzare la norma, rispetta scrupolosamente il Regolamento d'Istituto, si mostra equilibrato e consapevole. Sa valutare le conseguenze delle sue azioni.</p> <p>Partecipa alle lezioni con senso critico e originalità di pensiero, collaborando con gli insegnanti e aiutando i compagni in difficoltà.</p> <p>Manifesta profondo rispetto verso l'identità altrui, è solidale e collaborativo nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni, sa apprezzare e valorizzare le differenze culturali.</p> <p>L'alunno manifesta un comportamento serio, consapevole/coscienzioso/giudizioso e osserva le regole predisposte con diligenza. Controlla le proprie azioni/reazioni con consapevolezza e congruenza nelle varie circostanze.</p> <p>Ha un ruolo attivo, propositivo e collaborativo all'interno del gruppo classe. Si inserisce bene nella classe, rispetta i diritti e le individualità delle persone con cui divide il tempo trascorso a scuola aprendosi al dialogo/confronto e collaborando con tutti"</p>
<b>DISTINTO</b>	<p>L'alunno manifesta un comportamento serio, consapevole/coscienzioso/giudizioso e osserva le regole predisposte con diligenza. Controlla le proprie azioni/reazioni con consapevolezza e congruenza nelle varie circostanze.</p> <p>Ha un ruolo attivo, propositivo e collaborativo all'interno del gruppo classe. Si inserisce bene nella classe, rispetta i diritti e le individualità delle persone con cui divide il tempo trascorso a scuola aprendosi al dialogo/confronto e collaborando con tutti.</p> <p>L'alunno manifesta un atteggiamento serio e consapevole osservando le regole predisposte .</p> <p>Controlla le proprie azioni e reazioni in modo adeguato.</p> <p>Lavora e collabora con i compagni intervenendo in modo pertinente .</p> <p>Rispetta le altrui identità aprendosi al dialogo in modo costruttivo.</p>
<b>BUONO</b>	<p>L'alunno osserva complessivamente le regole stabilite in modo continuo e responsabile; controlla quasi sempre le proprie azioni/reazioni cercando di ponderare i suoi interventi.</p> <p>Nelle attività didattiche sembra attento ma non interviene in modo autonomo evidenziando una partecipazione discontinua e non sempre produttiva.</p> <p>Reagisce in modo positivo alle dinamiche di gruppo e stabilisce relazioni soddisfacenti con tutti.</p>
<b>DISCRETO</b>	<p>L'alunno osserva complessivamente le regole in modo abbastanza responsabile; non sempre controlla le proprie azioni/reazioni.</p> <p>Nelle attività didattiche non è sempre attento e non interviene evidenziando una partecipazione discontinua e non adeguatamente produttiva.</p> <p>Non sempre reagisce in modo positivo alle dinamiche di gruppo e stabilisce relazioni soddisfacenti solo con alcuni compagni.</p>
<b>SUFFICIENTE</b>	<p>L'alunno agisce in modo non sempre corretto rispettando le norme stabilite con scarsa autonomia. Gestisce le proprie reazioni con difficoltà, necessita spesso di guida e sollecitazioni.</p> <p>Interviene solo se sollecitato / tende a isolarsi / opera in modo selettivo e poco coordinato con il gruppo classe.</p> <p>Mostra una disponibilità limitata e/o dimostra poco spirito collaborativo.</p>

<b>NON SUFFICIENTE</b>	L'alunno ha evidenziato comportamenti di particolare gravità irrispettosi e lesivi della dignità altrui che hanno oltrepassato i limiti della legalità e sono stati sanzionati dai docenti secondo le modalità previste nel Regolamento d'Istituto. Instabile e irrequieto, interviene a sproposito, non controlla le proprie reazioni, si oppone / si sottrae a ogni tipo di controllo esterno. Dimostra un atteggiamento di opposizione/chiusura/fastidio nei confronti dei docenti e dei compagni. Non collabora a nessun tipo di iniziativa educativo-didattica, Non si notano apprezzabili e concreti cambiamenti tali da evidenziare un sufficiente miglioramento del comportamento nel percorso di crescita e maturazione
------------------------	--

## Art. 10 - Valutazione dell'IRC/Attività alternativa

Gli insegnanti di Religione Cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, partecipano pertanto alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che si sono avvalsi dell'IRC.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa richieda una delibera da adottarsi a maggioranza, la valutazione espressa dall'insegnante di Religione Cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato e va scritto a verbale. Inoltre tale giudizio contribuisce alla formulazione del giudizio descrittivo di ammissione agli Esami di Stato nella misura in cui esso tiene conto del percorso di apprendimento compiuto dall'alunno nei tre anni di Scuola Secondaria.

La valutazione dell'IRC è resa con una nota distinta con giudizio sintetico.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, e che scelgono di avvalersi delle "Attività Alternative", è prevista la valutazione al termine di ogni quadrimestre resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Anche tale valutazione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

## Art. 11 - Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: situazioni di disabilità, svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse; quest'area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come **area dei Bisogni Educativi Speciali**.

Per **disturbi evolutivi specifici** si intendono, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell'età evolutiva – anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività. La **direttiva del Ministro Profumo del 27 dicembre 2012** ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà il **diritto alla personalizzazione dell'apprendimento**, richiamandosi espressamente ai cinque principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Come sottolineato dalla circolare ministeriale del 6 marzo del 2013, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe e di Intersezione indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011). Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

## **Valutazione degli alunni con disabilità**

(DPR 122/2009 art.9 - D.Lgs. 62 del 2017)

La Scuola deve verificare "il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali" (L. n. 104/92, art. 16 comma 2). Poiché il PEI (piano educativo individualizzato) può contenere degli obiettivi didattici personalizzati diversi da quelli dei compagni, la verifica potrà essere effettuata anche con "prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati" (O.M. n. 90/2001, art. 11, comma 11) e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati.

Le prove di verifica (scritte, orali e pratiche) e le conseguenti valutazioni devono essere concordate dai docenti curricolari con i docenti di sostegno, come previsto dall'art. 315 comma 5, D.L. 297/94, e dalla successiva e vigente normativa in materia.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. (art. 11 comma 1 D. Lgs. 62/2017)

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione).

La valutazione è espressa con giudizi descrittivi secondo le modalità e condizioni indicate.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D. Lgs. 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. (art. 11 comma 3 D. Lgs. 62/2017)

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova (art. 11 comma 4 D. Lgs. 62/2017).

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato (art. 11 comma 5 D. Lgs. 62/2017).

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale (art. 11 comma 6 D. Lgs. 62/2017).  
L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. 62/2017 (art. 11 comma 7 D. Lgs. 62/2017).

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. (art. 11 comma 8 D. Lgs. 62/2017)

## **Valutazione alunni con DSA**

(DPR 122/2009 art.10)(DM 5669/2011 decreto attuativo legge 170/2010 art.6) ( D.Lgs. 62 del 2017)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei (Legge 8 ottobre 2010, n. 170) indicati nel piano didattico personalizzato, predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di

strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. (art. 11 comma 11 D. Lgs. 62/2017)

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. (art. 11 comma 12 D. Lgs. 62/2017)

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del D. Lgs. 62/2017. (art. 11 comma 13 D. Lgs. 62/2017)

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. (art. 11 comma 14 D. Lgs. 62/2017)

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (art. 11 comma 15 D. Lgs. 62/2017)

## **Art. 12 - Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti**

Le prove INVALSI saranno strutturate con l'effettuazione di prove standardizzate in inglese per le classi quinta Scuola Primaria e terza Secondaria di I grado, finalizzate al posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

## Scuola Primaria

Nella Scuola Primaria, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconde e quinte della Scuola Primaria, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nelle classi quinte. Per la rilevazione di inglese, le prove si articolano principalmente nella lettura di testi scritti e nell'ascolto di brani in lingua originale di livello A1.

## Scuola Secondaria di primo grado

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della Scuola Secondaria di primo grado. In base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 le prove INVALSI:

- sono censuarie, ossia sono rivolte a tutti gli allievi della III secondaria di I grado
- riguardano tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese
- si compongono per ogni allievo di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e variano pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura
- sono **computer based** (CBT) e si svolgono mediante utilizzo di computer connessi alla rete internet in un arco temporale (finestra di somministrazione)

Le prove, dunque, non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Le prove INVALSI si svolgeranno, salvo modifiche da parte del MIUR causa situazione pandemica, generalmente tra il mese di aprile e il mese di maggio. **La relativa partecipazione rappresenta requisito indispensabile di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.** Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di Classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, i livelli di apprendimento attraverso la somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua coerenti con il QCER (comma 3).

Gli esiti delle Prove INVALSI confluiscono nella Certificazione delle Competenze in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese: comprensione della lettura (4 livelli) e dell'ascolto (4 livelli) (art. 9, c. 3, lettera f del D.Lgs 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3.10.2017).

Ai sensi dell'art.4, c. 2 e c. 3 del D.M. 742/2017, INVALSI predispone e redige una sezione della Certificazione delle competenze.

## Art. 13 - Svolgimento ed esito dell'esame di stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli alunni, anche in funzione orientativa. La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del Consiglio di Classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico o un docente collaboratore del Dirigente.

### Ammissione all'esame di stato

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico, o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti
- non essere incorsi nella **sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato
- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'**INVALSI**
- il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, **può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10**

### Modalità di svolgimento

Data la situazione emergenziale, le modalità di svolgimento dell'esame verranno stabilite con apposito decreto ministeriale nel corso del corrente anno scolastico.

## Art. 14 - Certificazione delle competenze nel primo ciclo

La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la Scuola del secondo ciclo. La certificazione è rilasciata al termine della Scuola Primaria e del Primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.